

L.R. Campania 28-12-2023 n. 24 (Art.1)

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2024.

Art. 1 *Disposizioni in materia di esenzione della tassa automobilistica.*

1. L'[articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2020, n. 36](#) (Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria) è sostituito dal seguente:
"Art. 5

(Incentivi per il rinnovo del parco automobilistico)

1. Le autovetture immatricolate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, acquistate in sostituzione di autovetture di categoria da euro 0 a euro 4 avviate alla rottamazione, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica per un periodo di otto anni (novantasei mesi) in caso di alimentazione esclusivamente elettrica o ad idrogeno, due anni (ventiquattro mesi) in caso di alimentazione ibrida - benzina/elettrica, due anni (ventiquattro mesi) in caso di alimentazione ibrida - gas metano/elettrica.

2. Decorso il periodo di esenzione, le auto elettriche corrispondono un importo pari ad un quarto di quanto dovuto per un'auto a benzina di pari cilindrata.

3. Sono agevolabili solo le autovetture nuove di fabbrica immatricolate ad uso proprio per trasporto persone, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, di categoria M1, intestate a persone fisiche, massimo nove posti compreso il conducente ai sensi dell'[articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo codice della strada), di classe ambientale di appartenenza euro 6 e superiori, di potenza non superiore ai 100 Kw, con una delle tipologie di alimentazione di cui al comma 1.

4. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione occorre la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) i veicoli oggetto di acquisto e di demolizione devono risultare di proprietà della medesima persona fisica;

b) la consegna del veicolo al rottamatore autorizzato o al rivenditore autorizzato al commercio di veicoli per la conseguente rottamazione deve avvenire nello stesso anno solare dell'immatricolazione del veicolo nuovo;

c) in caso di demolizione antecedente alla immatricolazione del veicolo nuovo, l'ammissione al beneficio è consentita se il contratto di acquisto del veicolo nuovo è perfezionato entro l'anno solare in cui è avvenuta

la demolizione; fa fede la data di autenticazione dell'atto di vendita purché regolarmente trascritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA);

d) in caso di immatricolazione antecedente alla demolizione, l'ammissione al beneficio è consentita se la consegna al rottamatore autorizzato avviene nel medesimo anno di immatricolazione del veicolo nuovo;

e) a fronte di ciascun veicolo demolito, ai fini del riconoscimento della agevolazione, può essere associato l'acquisto di un solo veicolo nuovo;

f) in presenza di più veicoli nuovi immatricolati a nome dello stesso soggetto, fermo restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti, è ammesso al beneficio il veicolo immatricolato per primo in base alla data dell'atto di acquisto;

g) sono ricompresi nel beneficio i veicoli immatricolati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge a fronte di veicoli rottamati a partire dalla medesima data.

5. In caso di vendita del veicolo nuovo entro il periodo di validità dell'agevolazione ad un soggetto residente in Regione Campania, la stessa continua a produrre i propri effetti fino alla scadenza prevista anche in assenza di ulteriore rottamazione di veicolo inquinante da parte del soggetto acquirente, purché anch'esso persona fisica.

6. In caso di vendita del veicolo entro il periodo di validità della agevolazione ad un soggetto persona giuridica, anche se residente nella Regione Campania, l'agevolazione cessa i suoi effetti a partire dal mese nel quale è formalizzato l'atto di vendita.

7. Non sono ammessi al beneficio delle agevolazioni previste per i veicoli di nuova immatricolazione i soggetti che abbiano effettuato la radiazione per esportazione di un veicolo di proprietà, pur in presenza dell'avvenuta cancellazione dello stesso dal PRA.

8. Sono ammessi al beneficio i veicoli cointestati a più soggetti, purché almeno uno dei soggetti intestatari del veicolo nuovo corrisponda al soggetto intestatario del veicolo rottamato.

9. Sono esclusi dalle agevolazioni:

a) i soggetti risultanti utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine, usufruttuari o acquirenti con patto di riservato dominio;

b) i soggetti eredi o conviventi dell'intestatario del veicolo rottamato.".